Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 183 del 6 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 69

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 luglio 1993, n. **16/I.P.**

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Modifiche degli ordinamenti delle soppresse Casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

SOMMARIO

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 luglio 1993, n. 16/I.P.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Modifiche degli ordinamenti delle soppresse Casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1993.

A tutti gli Enti con personale iscritto alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle Corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero della sanità

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle delegazioni regionale della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza

All'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli Istituti di previdenza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

PARTE INTRODUTTIVA

Con l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire trattamenti di quiescenza obbligatori *omogenei (e non identici)* nonché di favorire la costituzione di forme di previdenza integrativa.

Peraltro, la stessa legge-delega ha ribadito il principio del pluralismo previdenziale, nel senso che, pur prevedendo criteri tendenzialmente uniformi, con particolare riferimento al conseguimento del diritto anticipato alla pensione ed alle modalità di calcolo della rendita vitalizia stessa, ha ritenuto che debbano continuare ad esistere distinti ed autonomi ordinamenti pensionistici che tengono conto delle peculiarità che caratterizzano i dipendenti pubblici rispetto ai lavoratori privati.

Il termine previsto per l'attuazione dei relativi principi e criteri direttivi è stato fissato in novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge n. 421/92, ad eccezione di quelli concernenti:

l'anticipazione dei limiti di età pensionabile per i lavoratori occupati in attività particolarmente usuranti;

l'omogeneizzazione (nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro) dei distinti ordinamenti pensionistici per i lavoratori di nuova assunzione, privi di anzianità assicurativa alla data del 31 dicembre 1992;

la previsione di più elevati livelli di copertura previdenziali e la costituzione di forme di previdenza, su base volontaria, per la erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico;

la razionalizzazione dei sistemi di accertamento del lavoro in agricoltura e di semplificazione delle agevolazioni contributive nonché della riscossione dei contributi rafforzando le misure contro le evasioni e le elusioni contributive

Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione di quest'ultimi principi e criteri direttivi è stato stabilito in 270 giorni.

Tuttavia, per meglio calibrare una riforma così sistematicamente unitaria e globale, con il comma 3 dell'art. 3 della legge delega in questione è stata attribuita al Governo la facoltà di emanare, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993, sempre nel rispetto dei prestabiliti principi e criteri direttivi, eventuali disposizioni correttive di quelle contenute nei decreti legislativi già in vigore.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, pubblicato nel supplemento ordinario n. 137 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 - serie generale - del 30 dicembre 1992 concerne, pertanto, la sola revisione della disciplina pensionistica dei lavoratori con anzianità assicurativa già insorta alla data del 31 dicembre 1992: esso, salvo quanto diversamente previsto dalle singole norme, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993 ed è articolato in tre titoli:

il primo si rivolge essenzialmente agli iscritti dell'assicurazione generale obbligatoria;

il titolo secondo regola i profili previdenziali delle forme sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio e, pertanto, incide profondamente anche sulle normative riguardanti gli iscritti alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

con il titolo terzo, che reca disposizioni di carattere generale e, quindi, anch'esse riferite alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, si interviene in particolare sulla disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, sulla perequazione automatica delle pensioni, sulle aliquote di rendimento e sul calcolo delle pensioni spettanti ai lavoratori che abbiano una posizione contributiva alla data del 31 dicembre 1992.

In via preliminare, anche per il provvedimento legislativo in esame si deve rilevare (come già sottolineato, in relazione al decreto-legge n. 384/92 convertito con modificazioni nella legge n. 438/92, nella circolare 23 dicembre 1992, n. 13/I.P. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1993) che la terminologia e la concettualità giuridica di cui è stato fatto uso riflettono prevalentemente la disciplina del regime generale obbligatorio dell'I.N.P.S., pur essendo state tenute presenti la peculiarità delle altre gestioni previdenziali.

È necessario, quindi, ricercare negli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, gli omologhi concetti e le analoghe fattispecie regolati dalle nuove disposizioni.

Pertanto, si avverte che nel decreto legislativo n. 503/92 e nel prosieguo della presente circolare:

per «pensione di vecchiaia» deve intendersi il trattamento di quiescenza spettante a seguito di collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti per la cessazione del rapporto di lavoro in base alla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro;

la «pensione di anzianità» indica, invece, il trattamento di quiescenza eventualmente spettante in tutti i casi di collocamento a riposo *anticipato* rispetto ai tassativi limiti di cui sopra, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga, ad es., per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, per soppressione di posto, per riduzione di organico, per termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc. ...), con le sole esclusioni, ovviamente, delle cessazioni per morte e per inabilità «assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro» nonché delle ipotesi eccezionalmente consentite di dispensa dal servizio per inabilità alle mansioni;

la «pensione di invalidità» si intende riferita al trattamento di quiescenza eventualmente spettante nella suddetta ipotesi di dispensa dal servizio per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro», accertata con verbale di visita medico-collegiale, previamente effettuata presso le unità sanitarie locali dalla competente commissione sanitaria.

Al riguardo, giova rammentare il disposto dell'art. 13, comma uno, della legge 8 agosto 1991, n. 274, laddove è prescritto che le domande di pensioni per le quali sia richiesto il requisito della inabilità, non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate dal menzionato verbale di visita medico-collegiale, che esplicitamente attesti la sussistenza, o meno, della condizione di «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

In relazione ai trattamenti per inabilità ed alla citata disposizione si fà, altresì, rinvio alle istruzioni fornite da questa amministrazione con la circolare 15 novembre 1991, n. 9/I.P. (par. 4), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991.

Per quanto concerne l'«anzianità contributiva», si precisa, come già illustrato nella citata circolare n. 13/I.P. (par. 2), che in essa debbono essere ricompresi tutti i servizi e/o periodi utili a pensione.

Nel calcolo dell'anzianità contributiva, quindi, rientrano:

a) i servizi effettivamente prestati con obbligo di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza;

b) i servizi e/o periodi riscattabili o ricongiungibili;

c) i periodi di servizio militare di leva, computabili, con onere a carico delle predette Casse pensioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, ove sussistano tutti i requisiti esposti al paragrafo due delle già richiamata circolare n. 9/I.P.;

d) tutti quei servizi e/o periodi utili a pensione, indicati al paragrafo *G)* della circolare n. 3295, emanata dal Servizio ispettivo degli istituti di previdenza in data 16 novembre 1992, concernente la procedura per la denuncia delle retribuzioni contributive e per la revisione dei contributi previdenziali mensili, relativi all'anno 1992;

la locuzione «retribuzione pensionabile» (che nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria indica l'intero trattamento economico quiescibile, ivi compresa l'indennità di contingenza o integrativa speciale), corrisponde, negli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, all'omologo concetto di «retribuzione annua contributiva» che, com'è noto, è costituita dalla somma degli emolumenti quiescibili, tra i quali rientra pure l'indennità integrativa speciale o di contingenza.

Poste queste necessarie premesse, vengono adesso illustrate le profonde innovazioni introdotte nella materia pensionistica dal decreto legislativo n 503 92, fornendo al riguardo, le opportune istruzioni

La presente circolare è articolata in tre parti

Nella prima sarà trattata la nuova disciplina concernente i requisiti di età e/o di servizio prescritti per il conseguimento del diritto a pensione

Nella seconda parte verranno esaminate le modifiche relative alle modalità di calcolo della misura del trattamento di quiescenza.

Con la terza parte saranno prese in considerazione le altre disposizioni recate dal decreto legislativo in questione, con particolare riferimento alla novella disciplina sul cumulo tra pensioni e redditi da lavoro ed a quella sulla prosecuzione del servizio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo

1. Requisiti di età e/o di servizio per il conseguimento del diritto a pensione

Già con la menzionata circolare n. 13 I.P. (paragrafo 1), questa amministrazione ha richiamato l'attenzione degli enti datori di lavoro e delle competenti direzioni provinciali del Tesoro sulle modifiche innovative che sarebbero state apportate agli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza dai decreti delegati, invitando, altresì, i predetti enti ed Uffici provinciali ad adottare le necessarie cautele del caso, con particolare riguardo all'anno 1993, al fine di evitare l'indebita corresponsione di trattamenti pensionistici eventualmente non spettanti, o spettanti in misura ridotta, in base alla novella disciplina.

Peraltro, è stato pure sottolineato il carattere estremamente restrittivo dell'art 1, comma 1, del decreto-legge n. 384/92, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/92, in quanto tale disposizione non solo impedisce l'erogazione del trattamento di quiescenza ma, più radicalmente, stabilisce che è sospeso, nel periodo indicato, il conseguimento dello stesso diritto a pensione.

Nella citata circolare n. 13/I P., inoltre, si è messo in evidenza che lo stesso «diritto a pensione ed il connesso *status* di pensionato verrebbero, eventualmente, conseguiti solo successivamente, allorquando sarà consentito l'accesso a pensione e, pertanto, con riferimento a quest'ultima data ed in base alla disciplina che risulterà vigente alla data medesima, dovranno essere accertati i requisiti per il raggiungimento del diritto a pensione ed applicate le modalità di calcolo per la determinazione della misura della pensione stessa».

Al riguardo, è opportuno rammentare che il diritto a pensione è, per sua natura, un diritto condizionato che si trasforma in diritto soggettivo perfetto solo quando il dipendente lo abbia effettivamente conseguito dopo il suo collocamento a riposo, anche perché il legislatore ben può, come in effetti si è verificato, introdurre innovazioni normative che possono addirittura incidere sulla aspettativa del diritto stesso al trattamento di quiescenza non ancora acquisito.

Occorre, tuttavia, osservare che il decreto legislativo n. 503/92, con apposite disposizioni che verranno esaminate, fa salve le norme del previgente ordinamento, concernenti i requisiti minimi di anzianità contributiva per il conseguimento del diritto a pensione, in favore di coloro che li abbiano già maturati alla data del 31 dicembre 1992.

Si deve inoltre sottolineare che, non rinvenendosi alcuna norma contraria nel decreto legislativo in esame, restano tuttora validi i requisiti minimi di anzianità contributiva (anni 14, mesi 6 e giorni 1), già richiesti dalla previgente normativa per acquisire il diritto alla pensione indiretta ed al trattamento di quiescenza nei casi di dispensa dal servizio per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

1.1 *Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia*

La fattispecie che viene ora presa in considerazione concerne l'ipotesi del collocamento a riposo *d'ufficio* per il raggiungimento dei *tassativi* limiti massimi di età e/o di servizio stabiliti per la cessazione del rapporto di lavoro dalla fonte normativa dei singoli Enti di appartenenza del personale interessato.

Si illustrano, qui di seguito, i nuovi requisiti di età e di servizio *congiuntamente* richiesti, nei predetti casi, ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza.

Per quanto riguarda l'età, l'art. 5 del decreto legislativo n. 503/92, testualmente dispone ai commi 1 e 4:

«1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, fermi restando, se più elevati, i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 e quelli per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età previsto dai singoli ordinamenti nel pubblico impiego».

.. ..

«4. In fase di prima applicazione, per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale che prevedono, in base alle rispettive normative vigenti alla data del 31 dicembre 1992, requisiti di età inferiori a quelli di cui al comma 1, l'elevazione dell'età medesima ha luogo in ragione di un anno per ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994 .. ».

Il richiamato art. 1 del decreto legislativo in questione, al comma 1 stabilisce:

«1. Il diritto alla pensione di vecchiaia ..... è subordinato al *compimento* dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella *A* allegata»

Con la suddetta tabella *A*, i preesistenti limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, stabiliti dalla previgente normativa in anni 60 per gli uomini e 55 per le donne, vengono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente ad anni 61 e 56 ed aumentati poi gradualmente in ragione di un anno per ogni due, fino a raggiungere, dal 1° gennaio 2002, i nuovi limiti fissati a regime, pari ad anni 65 per gli uomini e 60 per le donne.

Come è noto, però, gli ordinamenti delle casse pensioni degl istituti di previdenza, a differenza di quanto previsto dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, non contengono una disposizione che stabilisca una determinata età per la pensione di vecchiaia rinviando, a tal fine, ai limiti massimi di età prescritti per il collocamento a riposo d'ufficio, dalla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro.

Si deve, peraltro, osservare che nell'ambito del pubblico impiego, di regola, i vari ordinamenti non operano (come, invece, avviene nel regime generale obbligatorio) alcuna distinzione fra uomini e donne nel prevedere il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, detto limite, per lo più, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno per i pubblici dipendenti.

Per questi ultimi, semmai, la differenza fra uomini e donne assumeva rilievo, prima delle attuali innovazioni legislative, in relazione al beneficio che era concesso alle donne coniugate o con prole a carico, di conseguire il diritto alla pensione anticipata di anzianità con un servizio utile inferiore di cinque anni rispetto a quello prescritto per gli uomini

Tuttavia, poiché le casse pensioni amministrate costituiscono una forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria, la normativa sopra riportata, nei particolari casi di seguito illustrati, si impone anche nei confronti degli iscritti alle casse pensioni medesime.

In base a tale normativa, quindi, per determinare quali siano i requisiti di età richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia per ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 1994, occorre, innanzitutto, operare la distinzione fra uomini e donne, in quanto potrà verificarsi che non vi sia un unico limite di età che valga per entrambi.

Inoltre, è necessario tenere presenti i *tassativi* limiti massimi di età prescritti per il collocamento a riposo *d'ufficio* dagli ordinamenti dei singoli Enti datori di lavoro, *vigenti alla data del 31 dicembre 1992*, e metterli a raffronto con l'età prevista dalla menzionata tabella *A*, rispettivamente per gli uomini e le donne, in corrispondenza di ciascuno degli anni ivi indicati.

Nel caso che i predetti limiti di età, *in vigore al 31 dicembre 1992*, distintamente considerati per gli uomini e le donne, risultino superiori od anche uguali a quelli indicati nella tabella *A in corrispondenza dell'anno di riferimento*, tali limiti, stabiliti dalla fonte normativa propria degli enti di appartenenza, continuano ad essere validi pure ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia

Qualora, invece, gli anzidetti limiti di età vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a quelli previsti *per il 1994* dalla tabella *A* (anni 61 per gli uomini e 56 per le donne), trova applicazione il disposto del citato art. 5, comma 4, per cui i medesimi più bassi limiti (che potranno, eventualmente, riguardare sia gli uomini che le donne od anche solo gli uni o le altre) devono essere elevati di un anno ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 1994, fino a raggiungere i nuovi requisiti di età fissati a regime in anni 65 per gli uomini e 60 per le donne.

Nel caso, infine, che i limiti massimi di età in vigore al 31 dicembre 1992 risultino solo inizialmente superiori a quelli indicati nella tabella *A*, divenendo, nel corso del tempo, inferiori a questi ultimi a causa del graduale aumento previsto, i limiti di cui sopra, a decorrere dall'anno in cui ciò si verifichi, dovranno essere allineati ai livelli più alti stabiliti nella predetta tabella *A*, per essere poi elevati con la medesima dinamica della tabella stessa.

Peraltro, la novella disciplina sui requisiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, sopra trattati, prevede talune ipotesi di deroga sancite dall'art 1 del decreto legislativo in esame che, al riguardo, dispone ai commi 6 ed 8:

«6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti».

«8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento».

Per quanto concerne i lavoratori non vedenti iscritti alle casse pensionistiche degli istituti di previdenza, si deve mettere in evidenza che, in base alla disposizione di cui al citato comma 6, rimangono, quindi, tuttora validi *in ogni caso* i tassativi limiti massimi di età, *in vigore al 31 dicembre 1992*, stabiliti per il collocamento a riposo d'ufficio dalla fonte normativa dei singoli Enti datori di lavoro, conseguentemente, nell'ipotesi che tali limiti siano inferiori a quelli indicati nella più volte menzionata tabella *A*, rispettivamente per gli uomini e le donne, i medesimi più bassi di età vigenti al 31 dicembre 1992 restano confermati con riguardo ai *soli* dipendenti non vedenti, mentre dovranno essere elevati per tutto il restante personale dell'ente di appartenenza, secondo quanto prima esposto.

In relazione poi al disposto del comma 8 soprariportato, si deve preliminarmente rilevare che gli «invalidi in misura non inferiore all'80 per cento» (ai quali non si applicano i nuovi requisiti di età per la pensione di vecchiaia) corrispondono, nell'ambito degli ordinamenti delle casse pensioni degli Istituti di previdenza, a coloro che sono dispensati dal servizio per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

Nelle predette fattispecie (che sono state già trattate nella presente circolare al precedente par. 1), gli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza non richiedono alcun requisito d'età per il conseguimento del diritto a pensione, essendo a tal fine sufficiente, si ribadisce, un'anzianità contributiva minima di 14 anni, 6 mesi e 1 giorno; è di tutta evidenza, quindi, che la deroga in questione vale soltanto nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria, non trovando di norma alcuna applicazione nei confronti degli iscritti alle casse pensioni medesime dispensati dal servizio per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

In conclusione, per quanto concerne i requisiti di età, *congiuntamente* richiesti con quelli di servizio per il diritto alla pensione di vecchiaia, si ritiene opportuno sottolineare che i tassativi limiti massimi di età *vigenti al 31 dicembre 1992,* stabiliti dalla fonte normativa degli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo d'ufficio, *continueranno* ad essere validi qualora distintamente considerati per gli uomini e le donne, risultino superiori o uguali od anche, *limitatamente ai non vedenti,* inferiori a quelli indicati nella più volte richiamata tabella *A* rispettivamente per gli uomini e le donne: invece, per tutto il restante personale ad esclusione dei non vedenti, gli anzidetti limiti d'età in vigore al 31 dicembre 1992, se inferiori dovranno essere *ope legis* gradualmente elevati in ragione di 1 anno per ogni due anni, fino a raggiungere i nuovi limiti di età fissati a regime in anni 65 per gli uomini e 60 per le donne.

Vengono, adesso, presi in considerazione i nuovi requisiti di servizio utile, pure necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia. Al riguardo, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo in esame, stabilisce

«1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i *criteri* di cui all'art. 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se **più** elevati»

L'art. 2, richiamato nella citata norma, testualmente recita «1. . . il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione . »

.2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella *B* allegata».

«3. In deroga ai commi 1 e 2:

a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 ......

....

c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa».

Dalle citate disposizioni è agevole rilevare che i requisiti di anzianità contributiva prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia, sono stati anch'essi resi congrui con gli scopi della legge delega.

Ed invero, per acquisire tale diritto, la norma contenuta nel richiamato comma 1 dell'art. 2, stabilisce che siano congiuntamente sussistenti due condizioni, concernenti l'una il periodo intercorso dall'inizio dell'assicurazione (che deve essere di almeno venti anni) e l'altra il requisito minimo contributivo (pure di anni venti).

Si deve, però, osservare che per le forme di previdenza esclusive del regime generale obbligatorio, come le casse pensioni degli Istituti di previdenza, l'art. 6, comma uno, sopra citato, sancisce che si applicano i «criteri» di cui all'art. 2; pertanto, poiché il rinvio operato non si riferisce alle testuali disposizioni del medesimo art. 2, le stesse non vanno applicate in modo pedissequo, proprio in relazione alle peculiarietà dei regimi pensionistici diversi dall'assicurazione generale obbligatoria.

Per quanto concerne gli iscritti alle predette casse pensioni, va messo in evidenza che nell'«anzianità contributiva» già rientrano, come precisato nella parte introduttiva della presente circolare, tutti i servizi e/o periodi utili a pensione specificati ivi compresi, in particolare, quelli riscattabili, ricongiungibili o, comunque, computabili, conseguentemente, la distinzione che la disposizione in esame pone, tra requisiti assicurativi e contributivi, stante la loro sostanziale coincidenza secondo la normativa delle casse pensioni degli istituti di previdenza, è da ritenere ininfluente e si dovrà, quindi, aver riguardo soltanto all'anzianità contributiva come prima definita.

Premesso ciò, è opportuno rammentare che gli ordinamenti delle casse pensioni amministrate prevedono che il diritto alla pensione di vecchiaia venga maturato, all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, dopo 15 anni di servizio utile, *rectius* 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno.

Orbene, essendo i predetti 15 anni di servizio inferiori a quelli ora sanciti dalla novella disciplina per la pensione di vecchiaia, è di tutta evidenza che nei confronti degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza non trova applicazione la norma (contenuta nell'ultima parte del comma 1 del richiamato art. 6) che fa salvi *i più elevati* requisiti assicurativi e contributivi previsti dalle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio.

Ciò posto, si deve tenere presente che, in base alla tabella *B* dell'art. 2 sopra citato, i nuovi requisiti di anzianità contributiva, richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal *1° gennaio 1993,* sono pari ad *almeno* 16 anni e vengono gradualmente aumentati in ragione di un anno per ogni due anni, fino a raggiungere, dal 1° gennaio 2001, gli anni prescritti a regime che debbono essere non inferiori a 20.

Peraltro, si deve sottolineare che i più elevati requisiti di anzianità contributiva di cui sopra non trovano applicazione in alcune ipotesi di deroga, poste a tutela di particolari fattispecie che sono state ritenute meritevoli di favorevole considerazione, mantenendo per esse i requisiti di servizio stabiliti dalla previgente normativa.

Al riguardo, per quanto concerne gli iscritti alle pensioni degli istituti di previdenza, si dovrà continuare ad applicare il requisito minimo di 15 anni di servizio utile, prescritto dagli ordinamenti delle casse medesime, nei seguenti due casi.

Il primo interessa quei dipendenti che *alla data del 31 dicembre 1992* possono vantare un'anzianità contributiva che sia pari almeno ai suddetti 15 anni; in questa fattispecie, con la citata disposizione di cui all'art. 2, comma 3, lett. *a)*, si è voluta far salva l'aspettativa al diritto alla pensione di vecchiaia, già insorta negli interessati in base alle disposizioni in vigore precedentemente alla novella disciplina, all'atto del collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti massimi d'età.

Il secondo caso riguarda, invece, gli iscritti in possesso, al 31 dicembre 1992, di un'anzianità contributiva tale che, incrementata dell'ulteriore *intero* periodo intercorrente tra la predetta data del 31 dicembre 1992 e quella successiva di raggiungimento del limite massimo d'età, non sia superiore (e neppure inferiore) a 15 anni.

Nell'ipotesi sopra esposta, la norma di garanzia contenuta nella lettera *c)* del menzionato art. 2, comma 3, permette di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia purché, alla data del collocamento a riposo d'ufficio, venga appunto maturato il previgente requisito di servizio di anni 15.

Una terza fattispecie di deroga concerne gli iscritti che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva tale che, aumentata dell'ulteriore *intero* periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1992 e la successiva data di raggiungimento del limite massimo d'età, risulti superiore a 15 anni ma inferiore ai nuovi requisiti di servizio stabiliti, per ciascun anno, dalla Tabella *B*.

In quest'ultimo caso, secondo la medesima norma di garanzia di cui alla lettera *c)* del citato art. 2, comma 3, i limiti di servizio per il diritto alla pensione di vecchiaia debbono essere «*corrispondentemente* ridotti» e saranno pari, quindi, agli anni di servizio che ciascun interessato potrà al massimo raggiungere sommando l'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992 e l'ulteriore intero periodo, *considerato continuativamente,* sino alla data del collocamento a riposo d'ufficio.

E' necessario sottolineare che, nell'ipotesi in esame, il diritto alla pensione di vecchiaia *non* verrebbe acquisito qualora si verificassero interruzioni del servizio prestato dopo il 31 dicembre 1992 e non sussistessero altri periodi e/o servizi comunque utili a pensione, così da non maturare il suddetto requisito minimo di servizio.

Per ultimo, è opportuno richiamare l'attenzione sul disposto dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 503/92, secondo il quale il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro.

In merito, si può osservare che detta norma è stata dettata con riferimento al regime dell'assicurazione generale obbligatoria la cui disciplina prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, all'età stabilita, anche se gli interessati continuavano a prestare attività lavorativa, disponendo, in tal caso, le conseguenti limitazioni economiche.

Per quanto riguarda gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, si deve mettere in evidenza che negli ordinamenti delle predette Casse, la cessazione dal servizio è già prescritta quale condizione generale necessaria per acquisire il diritto a pensione, congiuntamente, è ovvio, con gli altri requisiti di servizio e di età richiesti; per le categorie che qui interessano, pertanto, la norma di cui si discute non ha alcuna portata innovativa.

In conclusione, si ritiene utile fornire un prospetto riepilogativo dei requisiti di età e di servizio congiuntamente richiesti, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in base alle più volte menzionate tabelle *A* e *B*.

Con riferimento ai requisiti d'età, è necessario però tenere ben presente, innanzitutto, che, come già illustrato, i tassativi limiti massimi di età *vigenti al 31 dicembre 1992,* stabiliti dalla fonte normativa degli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo d'ufficio, *restano ancora validi* nel caso che, distintamente considerati per gli uomini e le donne, siano superiori o uguali od anche, *limitatamente ai non vedenti,* inferiori a quelli indicati nella tabella *A*, rispettivamente per gli uomini e le donne, si rammenta, altresì che per tutto il restante personale ad esclusione dei non vedenti, i suddetti limiti d'età in vigore al 31 dicembre 1992, se inferiori dovranno essere gradualmente elevati con le modalità descritte.

Per quanto concerne, poi, i requisiti di anzianità contributiva si ribadisce che nelle prime due ipotesi di deroga descritte (la prima relativa ai lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1992, possono vantare un servizio utile che sia pari almeno a 15 anni; l'altra in favore degli iscritti che maturerebbero appena tale anzianità alla successiva data di raggiungimento del limite massimo d'età per il collocamento a riposo d'ufficio) resta fermo il requisito minimo di servizio utile di anni 15, stabilito dalla previgente normativa; invece, nella terza ipotesi di deroga trattata (iscritti che maturerebbero un'anzianità contributiva superiore a 15 anni ma inferiore ai nuovi requisiti di servizio per il diritto alla pensione di vecchiaia) i nuovi limiti di servizio si otterranno, come illustrato, sommando l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 e l'ulteriore *intero* periodo sino alla data del collocamento a riposo d'ufficio.

In tutti gli altri casi che non rientrino nelle predette fattispecie, valgono i requisiti d'età e di servizio indicati nel seguente prospetto:

Anno di riferimento	ETÀ		Requisiti di anzianità contributiva
	Uomini	Donne	
1993	Limiti vigenti al 31-12-1992	Limiti vigenti al 31-12-1992	16
1994	61	56	16
1995	61	56	17
1996	62	57	17
1997	62	57	18
1998	63	58	18
1999	63	58	19
2000	64	59	19
2001	64	59	20
dal 2002 in poi	65	60	20

1.2. *Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità.*

Vengono adesso presi in considerazione i casi di collocamento a riposo *anticipato* rispetto ai tassativi limiti massimi di età e/o di servizio previsti, per la cessazione del rapporto di lavoro, dalla fonte normativa dei singoli enti di appartenenza; si ribadisce che, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio che abbia determinato il pensionamento anticipato (dimissioni, decadenza, destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, licenziamento per soppressione di posto o riduzione d'organico, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, ecc...) si tratterà sempre di «pensione di anzianità», con le sole esclusioni, ovviamente, delle cessazioni per morte, per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro» e, nei casi previsti dalla normativa in vigore, per inabilità alle mansioni.

Com'è noto, secondo gli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza — cfr. art. 7 lettera *c)*, della legge 11 aprile 1955 n. 379 ed art. 18 della legge 26 luglio 1965, n. 965 — il diritto alla pensione d'anzianità viene conseguito *a qualunque* età con 25 anni di servizio utile (*rectius*, 24 anni 6 mesi ed 1 giorno) ovvero, nel caso della dipendente coniugata o con prole a carico, con 20 anni di servizio utile (*rectius*, 19 anni 6 mesi ed 1 giorno).

Si rammenta che la cessazione dal servizio è *sempre* condizione indispensabile per acquisire il diritto alla pensione, anche quando a tal fine si prescinde dal requisito dell'età maturata alla data del collocamento a riposo (come nelle fattispecie sopra prospettate).

Il requisito d'età e, invece, necessario, unitamente al servizio utile, nell'altra ipotesi di cui alla lettera *a)* del citato art. 7 secondo cui cessando dal servizio in età non inferiore a 60 anni si consegue il diritto alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva di 15 anni (*rectius* 14 anni 6 mesi ed 1 giorno).

E' bene sottolineare che, in quest'ultima fattispecie, il limite di età in questione deve essere stato *già raggiunto alla data di cessazione dal servizio* congiuntamente alla prescritta anzianità contributiva. Conseguentemente, è utile precisare che, qualora, invece, i 60 anni d'età non siano maturati al momento del collocamento a riposo, il diritto alla pensione d'anzianita, in base alla normativa delle casse pensioni amministrate ed a differenza di quanto stabilito dall'ordinamento del regime generale obbligatorio, *non* verrebbe acquisito *neppure* al compimento *successivo* di tale età.

Peraltro, si deve mettere in evidenza che gli iscritti alle predette Casse pensioni cessati dal servizio con i necessari requisiti per il diritto alla pensione, conseguono immediatamente il godimento della pensione stessa sin dalla data del collocamento a riposo, fatta salva la disciplina sulla sospensione ed il contingentamento dei pensionamenti anticipati di cui al decreto-legge n. 384/92 convertito con modificazioni nella legge n. 438/92, nonchè quella sul divieto di cumulo novellata dall'art. 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Sempre per quanto concerne il requisito d'età di 60 anni, richiesto unitamente all'anzianita contributiva di 15 anni, occorre rilevare che se detto limite d'eta è tassativamento prescritto dagli ordinamenti degli Enti datori di lavoro per il collocamento a riposo *d'ufficio*, evidentemente, alla cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantesimo anno, non potrà che aversi una «pensione di vecchiaia»; al riguardo, si rinvia alle indicazioni fornite nel precedente paragrafo della presente circolare in merito a detti trattamenti pensionistici.

Precisato quanto sopra, si deve osservare che il disposto del richiamato art. 7, lettera *a)*, viene qui preso in considerazione con riguardo soltanto alle «pensioni di anzianità», limitatamente, cioè, ai casi in cui il requisito di 60 anni sia inferiore ai tassativi limiti massimi di età fissati dalla fonte normativa dei singoli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo d'ufficio e la cessazione dal servizio avvenga, con 60 anni di età, anticipatamente rispetto ai suddetti limiti massimi tassativi.

In relazione alle «pensioni d'anzianità» che sono ora trattate, nel quadro normativo sopra cennato si innesta la novella disciplina recata dall'art 8 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che testualmente recita:

«1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti contributivi o di servizio prescritti per la pensione anticipata di anzianità rispetto all'età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale, restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti»

«2. Il pensionamento di cui al comma 1 *non può comunque essere richiesto prima del raggiungimento del 35° anno* di anzianità contributiva per coloro che alla data del 1° gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva e di servizio non superiore ad otto anni».

«3. Negli altri casi, il periodo mancante per acquisire i requisiti per il pensionamento di cui al comma 1, è determinato applicando al numero degli anni mancanti secondo la disciplina dei singoli ordinamenti i coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella *C* allegata».

Con la citata disposizione il legislatore ha dettato una normativa equilibrata per regolare il transito dalla precedente disciplina concernente il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità al nuovo regime di dette pensioni omogeneo a quello vigente nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

Infatti, per le posizioni giuridiche pregresse è stato adottato un criterio ben calibrato in relazione all'anzianità contributiva posseduta dagli interessati al 31 dicembre 1992, privilegiando quelle situazioni in cui alla predetta data sia stato già raggiunto il servizio utile minimo prima richiesto per acquisire il diritto alla pensione di anzianità, diritto che in tale fattispecie si è voluto fare salvo

Invece, non si è ritenuto di dover tutelare in particolar modo coloro che al 1° gennaio 1993 abbiano maturato un'anzianità contributiva *non* superiore ad otto anni, disponendo che, in questo caso, debba senz'altro trovare applicazione, per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, il requisito minimo di 35 anni di servizio utile, pari a quello necessario nel regime generale obbligatorio.

Nei confronti, poi, degli assicurati con un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 superiore ad otto anni, ma inferiore a quella che consentiva loro di maturare il diritto alla pensione anticipata, il conseguimento di tale diritto è stato reso più gravoso elevando proporzionalmente, tramite appositi coefficienti di moltiplicazione, il periodo mancante a tale fine, secondo la previgente disciplina, alla data del 31 dicembre 1992.

In merito a quanto sopra esposto, si deve peraltro sottolineare che il citato comma 1 dell'art. 8, allorquando dispone che, per i casi ivi contemplati, «restano ferme le norme previste dai rispettivi ordinamenti», si riferisce esclusivamente alla preesistente normativa relativa *ai requisiti contributivi o di servizio* prescritti per il conseguimento del *diritto* alla pensione di anzianità, in quanto solo tali requisiti sono menzionati nella prima parte dello stesso comma 1 e, d'altronde, i criteri di calcolo per la liquidazione dei trattamenti di quiescenza sono stati ora modificati dalla apposita disposizione innovativa di carattere generale, contenuta nell'art. 13 del decreto legislativo n. 503; questa ultima norma, pertanto, dovrà trovare applicazione anche per la determinazione delle pensioni di anzianità di coloro che possono avvalersi, per quanto riguarda il conseguimento del diritto a pensione, del favorevole disposto del richiamato art. 8, comma 1, secondo cui i diritti acquisiti al 31 dicembre 1992 vengono salvaguardati

Pertanto, coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano già compiuto 60 anni di età e 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile, ovvero, a prescindere dalla età abbiano già raggiunto alla stessa data un'anzianità contributiva di 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno, manterranno sempre il diritto a pensione d'anzianità

Va considerata a parte l'ipotesi della dipendente coniugata o con prole a carico al 31 dicembre 1992 che, a tale data, abbia 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno di servizio utile e che, perciò, secondo la previgente normativa, avrebbe già maturato i requisiti per il diritto a pensione.

Al riguardo, occorre tuttavia precisare che in tale fattispecie l'iscritta, per potersi avvalere della favorevole previsione di cui al comma 1 dell'art. 8, dovrà mantenere lo *status* di coniugata od avere prole a carico *non solo alla medesima data del 31 dicembre 1992 ma anche a quella successiva di cessazione dal servizio.*

Ed invero, si rammenta che l'art. 18 della legge n. 965 del 1965 prevedeva che il diritto alla pensione anticipata con 20 anni di servizio utile (*rectius*: 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno) venisse conseguito dalla dipendente coniugata o con prole a carico che fosse tale *alla data del collocamento a riposo;* orbene, dal combinato disposto del menzionato art. 18 legge n. 965/65 e del citato art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 503, risulta di tutta evidenza che la predetta condizione, nel caso in esame, deve sussistere sia al 31 dicembre 1992 sia alla data di effettiva cessazione dal servizio.

In opposta ipotesi, qualora a quest'ultima data l'iscritta non fosse più coniugata (ad es., perché nel frattempo divorziata senza essersi risposata, o per decesso del marito) ovvero, non rivestendo lo *status* di coniugata, non avesse più prole a carico (ad es., per il raggiungimento del ventunesimo anno da parte dei figli), non sarebbe più applicabile la disposizione del più volte citato comma 1 dell'art. 8, bensì quella contenuta nel comma 3 dello stesso art. 8, utilizzando il coefficiente di moltiplicazione

di cui alla tabella C, ivi menzionata, corrispondente alla previgente anzianità contributiva di 25 anni, che era prescritta in linea generale per il diritto alla pensione anticipata a prescindere da qualsiasi altro requisito.

Il legislatore in tal modo da un lato ha salvaguardato i diritti acquisiti al 31 dicembre 1992, dall'altro ha invece ritenuto del tutto irrilevante, ai fini del passaggio alla nuova disciplina per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, un'anzianità contributiva non superiore ad otto anni e, quindi, al comma 2 dell'art. 8, ha stabilito che *in nessun caso* potranno acquisire il diritto alla pensione anticipata *prima di aver raggiunto 35 anni di servizio utile*, coloro che al 1° gennaio 1993 abbiano maturato soltanto otto anni, o meno, di anzianità contributiva; ovviamente, nella probabile ipotesi che vengano prima raggiunti i tassativi limiti massimi di età e o di servizio prescritti per il collocamento a riposo d'ufficio dagli ordinamenti dei singoli enti datori di lavoro, è fatto salvo il diritto alla pensione di vecchiaia, ove ne sussistano i necessari requisiti.

La norma in questione appare chiaramente intelligibile e non dà luogo a dubbi di sorta; è però importante precisare gli effetti della disposizione stessa che è posta in modo imperativo (laddove, in particolare, recita: «... non può *comunque* essere richiesto ...») e non ammette eccezione alcuna.

Va messo in evidenza, pertanto, che il tassativo disposto del citato comma due travolge anche l'eventuale condizione soggettiva dell'iscritto che al 31 dicembre 1992 abbia compiuto i 60 anni di età o della dipendente che a tale data risulti coniugata o con prole a carico, qualora gli stessi alla data del 1° gennaio 1993 non avessero già raggiunto un servizio utile superiore ad otto anni.

In tal caso, gli interessati non potrebbero «comunque» sottrarsi alla disposizione in esame che considera l'oggettiva mancanza della suindicata anzianità contributiva assolutamente prevalente su qualsiasi altra condizione personale e verrebbero senz'altro assoggettati alla nuova disciplina, identica a quella vigente per l'assicurazione generale obbligatoria, che prevede il requisito minimo di 35 anni di servizio utile per acquisire il diritto alla pensione anticipata.

Le fattispecie sopra trattate, riguardate dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 503, concernono le due estreme ipotesi: da una parte, coloro che mantengono il diritto alla pensione d'anzianità in base ai previgenti requisiti per averli già maturati al 31 dicembre 1992 (con le precisazioni sopra fornite in relazione al caso della donna coniugata o con prole a carico), dall'altra, coloro che al 1° gennaio 1993 erano in possesso di un servizio utile ritenuto talmente irrilevante da essere subito assoggettati alla disciplina prevista nel regime generale obbligatorio per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.

L'ipotesi intermedia è regolata dal comma 3 dello stesso art. 8 che detta i criteri per determinare quale sia il periodo di anzianità contributiva mancante per acquisire il predetto diritto a coloro che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano raggiunto un servizio utile superiore ad otto anni ma inferiore a quello prescritto dalla preesistente normativa per maturare il diritto alla pensione anticipata, nelle diverse fattispecie.

Ai fini anzidetti il citato comma 3 fa riferimento ai coefficienti di moltiplicazione di cui alla tabella C allegata al provvedimento legislativo, dei quali vanno ovviamente utilizzati soltanto quelli corrispondenti alle anzianità contributiva di 15, 20 o 25 anni, in relazione ai vari casi di pensione anticipata.

Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 abbiano compiuto 60 anni di età e maturato un servizio utile superiore ad otto anni ma inferiore a 14 anni, 6 mesi ed 1 giorno, si dovrà applicare il coefficiente *3,8571*, corrispondente all'anzianità contributiva di 15 anni prima richiesta per la pensione anticipata con 60 anni d'età.

Nel caso della donna coniugata o con prole a carico al 31 dicembre 1992 che a tale data abbia raggiunto un servizio utile superiore ad otto anni ma inferiore a 19 anni, 6 mesi ed 1 giorno e che mantenga lo *status* di coniugata o abbia prole a carico *anche* alla data di cessazione dal servizio, troverà applicazione il coefficiente *2,2500* relativo all'anzianità contributiva di 20 anni che era prescritta per tale fattispecie.

In tutte le altre ipotesi di pensionamento anticipato per coloro, cioè, che al 31 dicembre 1992 *non* abbiano compiuto 60 anni d'età ovvero per la dipendente che alla predetta data *non* sia coniugata o con prole a carico, *anche se tali requisiti soggettivi vengano acquisiti successivamente* – qualora gli interessati, abbiano maturato alla medesima data del 31 dicembre 1992 un servizio utile superiore ad otto anni ma inferiore a 24 anni, 6 mesi ed 1 giorno, si dovrà utilizzare il coefficiente *1,5882* corrispondente all'anzianità di 25 anni prescritta dalla previgente normativa per la pensione anticipata.

In base al comma tre dell'art. 8 in esame, per stabilire quale sia, nelle suddette fattispecie, il *periodo mancante* per conseguire il diritto alla pensione di anzianità secondo la novella disciplina, si dovrà operare nel modo seguente:

1) innanzitutto, posto che la norma di cui trattasi stabilisce esplicitamente che i menzionati coefficienti di cui alla tabella C vanno applicati» ... al numero degli *anni* mancanti ...» sarà necessario prendere in considerazione *l'anzianità contributiva* maturata dagli iscritti *alla data del 31 dicembre 1992* ed arrotondare *ad anni interi* tale anzianità secondo i previgenti criteri stabiliti dagli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza;

2) in base alla predetta anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, come sopra arrotondata, si determinerà il numero degli anni (sempre interi) mancanti per raggiungere 15, 20 o 25 anni di servizio utile, rispettivamente richiesti dalla preesistente normativa nelle diverse ipotesi di «pensione di anzianità» prima esaminate;

3) per ottenere il «periodo mancante» basterà semplicemente moltiplicare il numero degli anni *interi*, così determinato, per il coefficiente di cui alla menzionata tabella *C* corrispondente alla fattispecie concreta di pensionamento anticipato.

Con tale operazione, detto «periodo mancante» potrà risultare espresso in anni interi ed in frazione di anno e sarà, quindi, necessario trasformare il periodo stesso in anni, mesi e giorni da aggiungere all'anzianità contributiva posseduta dagli iscritti al 31 dicembre 1992 per stabilire, in ciascun caso, quale sia il complessivo servizio utile minimo prescritto dalla novella disciplina per il conseguimento del diritto alla «pensione di anzianità».

Al fine della indispensabile certezza dei rapporti giuridici, è necessario preliminarmente convenire quali siano le esatte modalità di trasformazione del periodo in questione

Al riguardo, si fa presente che nel sistema previdenziale viene correntemente usato il criterio commerciale. A tale criterio, pertanto, si farà riferimento anche per procedere all'anzidetta trasformazione, considerando l'anno ed il mese composti, rispettivamente, di 360 e 30 giorni.

Per meglio chiarire quanto sopra esposto e le concrete modalità operative, si ritiene utile proporre alcuni esempi d'applicazione della norma di cui all'art. 8, comma 3, tenendo conto delle diverse fattispecie prese in esame.

1° caso: iscritto che 31 dicembre 1992 abbia compiuto 60 anni d'età con un'anzianità contributiva, a tale data, compresa fra 13 anni, 6 mesi ed 1 giorno e 14 anni e 6 mesi

anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, arrotondata ad anni *interi*, = 14 anni;

numero di anni (*interi*) mancanti per il diritto a pensione rispetto al previgente requisito (15 anni) = 1 anno,

moltiplicando 1 anno per il relativo coefficiente 3,8571 si ottiene il periodo mancante che sarà pari appunto ad anni 3,8571;

per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale 0,8571, basterà moltiplicare tale frazione di anno per 360 e dividere per 30 (0,8571 × 360 = 309 gg. : 30 = 10 mesi con il resto di 9 giorni)

Il complessivo «periodo mancante» sarà, perciò, di 3 anni, 10 mesi e 9 giorni che costituiscono il servizio utile che l'iscritto dovrà maturare *in aggiunta* all'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992, per acquisire il diritto alla pensione anticipata, nel caso ipotizzato.

Tale diritto, pertanto, *verrebbe* conseguito non prima del 9 novembre 1996 (ultimo giorno di servizio), sempre che non vi siano periodi di interruzione non utili a pensione e salvo il diritto alla pensione di vecchiaia che l'iscritto potrebbe, eventualmente, raggiungere in data anteriore nonché la disciplina sul contingentamento dei pensionamenti anticipati, di cui si dirà appresso. *Queste ultime avvertenze valgono in ogni caso e dovranno essere tenute presenti pure negli esempi successivi*, anche se non saranno ripetute.

2° caso. dipendente coniugata o con prole a carico al 31 dicembre 1992 che a tale data abbia un servizio utile compreso fra 17 anni, 6 mesi ed 1 giorno e 18 anni e 6 mesi (e che alla data di cessazione mantenga lo *status* di coniugata o abbia prole a carico).

anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 arrotondata ad anni *interi* = 18 anni;

numero di anni (*interi*) mancanti per il diritto a pensione rispetto al previgente requisito (20 anni) = 2 anni;

moltiplicando 2 anni per il coefficiente 2,2500 (2 × 2,2500 = 4,5) si ottiene il periodo mancante, pari ad anni 4,5;

per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale 0,5 basterà moltiplicare tale frazione di anno per 360 e dividere per 30 (0,5 × 360 = 180 gg : 30 = 6 mesi e giorni 0):

Il complessivo «periodo mancante» sarà quindi, di 4 anni e 6 mesi che costituiscono l'ulteriore servizio utile che l'iscritta dovrà maturare, in aggiunta alla anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1992, per acquisire, nella fattispecie, il diritto alla pensione anticipata

Tale diritto, pertanto, *verrebbe* conseguito non prima del 30 giugno 1997 (ultimo giorno di servizio)

3° caso. iscritto che al 31 dicembre 1992 *non* abbia compiuto 60 anni d'età ovvero, trattandosi di donna, *non* risulti coniugata o con prole a carico (anche se tali requisiti soggettivi vengano acquisiti successivamente) e che alla medesima data abbia maturato un'anzianità contributiva compresa fra 21 anni, 6 mesi ed 1 giorno e 22 anni e 6 mesi

anzianità contributiva 31 dicembre 1992, arrotondata ad anni *interi* = 22 anni,

numero di anni (interi) mancanti per il diritto a pensione rispetto al previgente requisito (25 anni) = 3 anni

moltiplicando 3 per il coefficiente 1,5882 (3 × 1,5882 = 4,7646) si ottiene il periodo mancante che sarà pari ad anni 4,7646.

per ottenere i mesi ed i giorni corrispondenti alla parte decimale 0,7646 basterà moltiplicare tale frazione di anno per 360 e dividere per 30 (0,7646 × 360 = 276 gg. : 30 = 9 mesi con il resto di 6 giorni).

Pertanto, nel caso prospettato, per poter acquisire il diritto alla pensione anticipata, l'interessato dovrà maturare un ulteriore servizio utile pari ad anni 4, mesi 9 e giorni 6.

Tale diritto non potrebbe, quindi, essere conseguito prima del 6 ottobre 1997 (ultimo giorno di servizio).

Tuttavia, come prima cennato, anche nelle fattispecie sopra ipotizzate, dovranno essere tenute ben presenti le recenti disposizioni sul contingentamento dei pensionamenti anticipati, contenute nel decreto-legge n. 384/92 convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/92 ed i relativi chiarimenti ed istruzioni forniti da questa Direzione generale al paragrafo 3 della già menzionata circolare n. 13/I.P.

Giova rammentare, al riguardo, che l'art. 1, comma 2-*ter*, del predetto decreto-legge fissa al 1° settembre di ciascun anno la decorrenza dei pensionamenti anticipati.

Pertanto, nei primi due esempi illustrati, nei quali, come si è visto, il diritto alla pensione anticipata verrebbe maturato rispettivamente il 9 novembre 1996 ed il 30 giugno 1997, la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe dal *1° settembre 1997* e, conseguentemente, qualora gli interessati fossero collocati anticipatamente a riposo dopo il 9 novembre 1996 (nel primo caso) o dopo il 30 giugno 1997 (nel secondo caso), ma prima del 31 agosto 1997, rimarrebbero nel frattempo privi sia dello stipendio in attività di servizio che del trattamento di quiescenza.

Analogamente, nel terzo esempio in cui il diritto alla pensione anticipata verrebbe maturato il 6 ottobre 1997, l'accesso alla pensione sarebbe consentito soltanto dal *1° settembre 1998*.

Per completezza di trattazione, non è superfluo sottolineare che dal 1995 la normativa sul contingentamento dei pensionamenti anticipati concerne pure i dipendenti che al 31 dicembre 1992 erano già in possesso dei previgenti requisiti richiesti per il diritto alla pensione; in merito, si rinvia alle precisazioni contenute nel già richiamato paragrafo 3 della circolare n. 13/I.P.

In conclusione, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati (Enti datori di lavoro, Direzioni provinciali del Tesoro ed iscritti) sulla necessità di distinguere e qualificare esattamente i trattamenti pensionistici, secondo che trattasi di «pensioni di vecchiaia» o di «pensioni anticipate di anzianità».

Tale distinzione non è meramente formale ma ha rilevantissime conseguenze giuridiche sul piano sostanziale, posto che il legislatore ha stabilito per le due categorie di pensioni diversi regimi in relazione:

ai differenti requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione (che sono stati finora analiticamente illustrati);

alla disciplina sul divieto di cumulo (che verrà esaminata nel prosieguo della presente circolare);

e, per ultimo, al blocco ed al contingentamento dei pensionamenti anticipati che non riguardano le «pensioni di vecchiaia».

In relazione, infine, all'«anzianità contributiva» (o «servizio utile») *alla data del 31 dicembre 1992*, si richiama innanzitutto quanto già illustrato nella parte introduttiva della presente circolare, laddove sono stati elencati i servizi e/o periodi che rientrano in detta anzianità contributiva.

In particolare, sono stati menzionati quelli riscattabili o ricongiungibili nonché il servizio militare di leva computabile a domanda con onere a carico delle casse pensioni.

Al riguardo, è bene precisare, (anche per le eventuali responsabilità in cui potrebbero incorrere gli Enti datori di lavoro quali ordinatori primari di spesa per l'erogazione dei trattamenti provvisori di pensione) che i predetti servizi e/o periodi vanno considerati in relazione al periodo temporale al quale gli stessi si riferiscono e potranno essere ricompresi nell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 soltanto qualora sia stata effettivamente presentata la relativa domanda, indipendentemente dalla data di presentazione della stessa, anche se il provvedimento amministrativo di riconoscimento non sia stato già emanato ovvero, benché emanato, non siano ancora spirati i termini perentori prescritti per l'accettazione.

Ed invero, si deve tenere presente che, nell'ambito degli ordinamenti delle casse pensioni, in materia di riscatto, di ricongiunzione e di computo del servizio militare di leva vige il principio della domanda, in base al quale il procedimento amministrativo per la valutazione ai fini pensionistici dei servizi e/o periodi in questione deve essere attivato ad iniziativa di parte.

E' di tutta evidenza, quindi, che se la domanda *de qua* non fosse stata presentata, sarebbe del tutto carente l'indispensabile presupposto giuridico per il riconoscimento stesso.

Bisogna rammentare, inoltre, che è sempre affidata alla libera scelta degli interessati, in base alle loro personali valutazioni, se rendere utili, o meno, detti servizi e/o periodi nell'ordinamento delle fosse pensioni amministrate, producendo l'apposita domanda.

Ma vi è di più: anche dopo la presentazione della suddetta istanza e l'adozione del relativo provvedimento, i richiedenti potrebbero non accettarlo in quanto non più conveniente.

Pertanto, va sottolineato che qualora il provvedimento di riconoscimento dei summenzionati servizi c/o periodi non sia stato ancora emanato ovvero, se adottato *non* sia ancora intervenuta la relativa accettazione (purché non siano trascorsi i termini perentori per l'accettazione medesima), il diritto alla valutazione di detti servizi c/o periodi nell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 è sempre sottoposto alla condizione risolutiva concernente sia la sussistenza dei requisiti di legge sia l'accettazione del relativo provvedimento amministrativo.

Il verificarsi della condizione risolutiva di cui sopra per una delle predette cause fa venir meno, con efficacia *ex tunc*, tale diritto con tutte le conseguenze negative del caso.

A tale proposito, non si deve inoltre dimenticare che la effettiva durata dei servizi e/o periodi che possono essere ammessi a riscatto, a ricongiunzione o a computo ex art. 1 della legge n. 274/91 va determinata con riferimento a ciascuna concreta fattispecie.

Pertanto, la conformità o meno dell'oggetto della domanda alla normativa vigente determina l'*an* ed il *quantum* del relativo provvedimento amministrativo, indispensabile per la certezza dei rapporti giuridici, salvo i casi eccezionali di revoca previsti dalla legge.

Esaurita così la parte fondamentale concernente l'acquisizione del diritto a pensione, vengono ora esaminate le modifiche apportate alle modalità di calcolo per la liquidazione del trattamento di quiescenza.

2. Modalità di calcolo della pensione

Come è noto, secondo la previgente normativa concernente gli ordinamenti delle casse pensioni degli Istituti di previdenza, la misura della pensione veniva calcolata, di norma, sulla base della retribuzione annua contributiva spettante alla data di cessazione dal servizio, diminuita dell'intero importo dell'indennità integrativa speciale a tale data, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato *A* della legge 26 luglio 1965, n. 965, corrispondenti agli anni e mesi di «servizio utile».

Il decreto legislativo n. 503 reca ora talune disposizioni (in particolare agli articoli 7, 12 e 13) che, in linea con l'obiettivo di un generale contenimento della spesa previdenziale, introducono gradatamente meno favorevoli criteri di liquidazione del trattamento di quiescenza, prendendo in considerazione, per la quota di pensione afferente l'anzianità contributiva acquisita dagli iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1993, la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni, opportunamente rivalutate, e introducendo nel contempo l'abbattimento delle aliquote di rendimento per le retribuzioni medio-alte.

Tuttavia, anche in relazione alla misura del trattamento di quiescenza, così come per il diritto alla pensione secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo, il legislatore ha voluto far salve le aspettative *già maturate* dagli interessati alla data del *31 dicembre 1992*, confermando in via transitoria la preesistente normativa per il calcolo della quota di pensione corrispondente ai servizi utili anteriori al 1° gennaio 1993.

Va sottolineato peraltro che, salvo le eccezioni di cui si dirà in seguito, per la liquidazione di entrambe le quote di pensione continueranno ad essere utilizzate le aliquote contenute nell'allegato *A* della menzionata legge n. 965/65

L'art. 13 del decreto legislativo n. 503, recante «Norma transitoria per il calcolo della pensione», recita:

«1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, *calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione* secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».

Come è agevole rilevare, tali disposizioni, pur avendo natura transitoria (secondo quanto esplicitamente indicato nel titolo dello stesso art 13) ed anche se ad esaurimento, continueranno a trovare applicazione ancora per lungo tempo, fino a quando cioè *tutti* i dipendenti, iscritti anteriormente al 1° gennaio 1993 alle Casse pensioni, non siano stati collocati a riposo

Il calcolo della prima quota di pensione non presenta alcun problema interpretativo avendo il legislatore garantito, secondo il sistema normativo previgente, l'applicazione delle aliquote, corrispondenti alle anzianità contributive maturate sino a tutto il 31 dicembre 1992, all'ultima retribuzione pensionabile effettivamente spettante *all'atto della futura cessazione* (e non a quella percepita alla predetta data)

E' sufficiente soltanto evidenziare che non viene indicato nella norma un livello minimo di anzianità contributiva acquisita anteriormente al 1° gennaio 1993 e, pertanto, qualunque essa sia non sarà mai irrilevante ai fini del calcolo della pensione; anzi si può affermare

sono proprio i livelli minimi ad essere più favoriti, considerato che la citata tab. *A* della legge n. 965 non prevede un'aliquota pari a zero nel caso di iscritto privo di qualsiasi anzianità contributiva, ma addirittura, in tal caso, la percentuale è pari al 23,865 per cento.

Nell'ipotesi, ad esempio, di un iscritto alle Casse pensioni che, alla data del 31 dicembre 1992, possa contare soltanto su un servizio effettivo di 16 giorni, il dipendente in questione, allorquando sarà collocato a riposo, (e questo potrebbe avvenire anche tra 40 anni) si sarà comunque assicurato una quota di pensione pari a circa il 24% della retribuzione in ragione annua che gli spetterà alla data dell'ultimo giorno di servizio.

Meno agevole è invece il calcolo della seconda quota di pensione relativa alle anzianità acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Detta quota, infatti viene determinata moltiplicando la retribuzione media pensionabile di cui all'art. 7 (che sarà approfonditamente esaminato nel successivo paragrafo) per la differenza tra l'aliquota, del prefato allegato *A*, corrispondente ai complessivi servizi e periodi comunque utili alla data di cessazione e quella riferita all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992.

Al riguardo, si ritiene utile illustrare concretamente, con un esempio, le modalità di applicazione del citato art. 13 per il calcolo del trattamento di quiescenza.

Si consideri la seguente ipotesi

collocamento a riposo per raggiunti limiti massimi di età a decorrere dal 1° gennaio 1998 con un servizio utile *complessivo* di anni 30 (aliquota - allegato *A* = 0,67500):

anzianità contributiva *maturata alla data del 31 dicembre 1992* pari ad anni 25 (aliquota = 0,55000),

retribuzione pensionabile, in ragione annua ed al netto dell'I.I.S., alla data di cessazione uguale a lire 100 000 000,

retribuzione media pensionabile di cui all'art. 7, senza l'I.I.S., pari ad annue L. 80 000 000

Per calcolare la quota di pensione, di cui alla lettera *a)* dell'art. 13, basterà semplicemente operare nel modo seguente

100 000 000 × 0,55 000 = 55 000 000

La seconda quota di pensione di cui alla lettera *b)* sarà il risultato delle seguenti operazioni

80 000 000 × (0,67500 − 0,55 000) =
= 80 000 000 × 0,12500 = 10 000 000

Il trattamento di quiescenza spettante sarà costituito dalla somma delle due quote di pensione sopra calcolate e risulterà, pertanto, pari ad annue L. 65 000.000 (55 000.000 + 10 000 000).

2.1. *Retribuzione media pensionabile - art. 7 del decreto legislativo n. 503/92*

Come si è riferito in precedenza, la quota di pensione, spettante per le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992, non potrà più essere calcolata sull'ultima retribuzione, ma dovrà essere determinata sulla base della media di tutte le retribuzioni percepite nell'arco temporale indicato nell'art. 7 del decreto legislativo in esame che, ai primi 3 commi, così dispone:

«1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza .... esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del *31 dicembre 1992* possano far valere un'anzianità contributiva *inferiore a 15 anni*, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva *pari o superiore a 15 anni* il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme ... esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni».

Anche in questo caso il legislatore ha ritenuto di prendere in considerazione i servizi e periodi comunque utili a pensione alla data del 31 dicembre 1992, assumendo come spartiacque, per gli effetti più o meno penalizzanti del calcolo della media, rispettivamente un'anzianità contributiva alla predetta data inferiore o pari ad almeno 15 anni.

Pertanto, per gli iscritti che alla data del 31 dicembre 1992 abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione media pensionabile deve essere calcolata con riferimento a tutte le retribuzioni percepite a decorrere dal 1° gennaio 1993 fino alla data di cessazione, mentre per coloro che possano far valere alla predetta data un'anzianità pari o superiore a 15 anni, il periodo di riferimento per la media in parola è dimezzato e non può, comunque, superare gli ultimi dieci anni di contribuzione.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che nell'esempio del precedente paragrafo (cessazione al 31 dicembre 1997 con 30 anni utili e anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 pari a 25 anni), la retribuzione media pensionabile indicata in L. 80 000 000 è stata

ipoteticamente determinata sulla base di tutte le retribuzioni annue pensionabili (depurate dell'I.I.S.) corrisposte negli ultimi 30 mesi antecedenti la cessazione e cioè nel periodo 1° luglio 1995/31 dicembre 1997.

E' necessario però aggiungere che il legislatore, a parziale ristoro dell'effetto penalizzante causato dalla media, ha ritenuto opportuno che le retribuzioni pensionabili, storicamente percepite, siano adeguatamente rivalutate, prima di procedere al calcolo della media stessa; infatti, il successivo comma 4 dell'art. 7 in esame, testualmente, prescrive:

«4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili».

Al riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di consentire l'uniforme applicazione di tale disposizione, ha diramato la circolare n. 46 del 28 aprile 1993 con la quale ha evidenziato, «in via preliminare, che nulla è innovato rispetto alla individuazione delle voci che concorrono a formare la retribuzione pensionabile in base ai singoli ordinamenti». Per quanto riguarda l'applicazione del già citato aumento di 1 punto percentuale, il predetto Dicastero ha altresì precisato «che tale aumento è pari a tanti punti percentuali quanti sono gli anni intercorrenti tra l'anno solare, cui la retribuzione od il reddito si riferiscono, e quello antecedente la data di decorrenza della pensione». Per la determinazione del coefficiente totale di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili lo stesso Ministero del lavoro, per una maggiore chiarificazione, ha ritenuto opportuno rinviare alla seguente formula:

$$C_t = R_t + (R_t \times P_t) = R_t \times (1 + P_t) \text{ dove}$$

con C_t viene indicato il coefficiente finale di rivalutazione da applicare alla retribuzione pensionabile per ognuno degli anni solari presi in considerazione;

con R_t la variazione dell'indice annuo ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, calcolato tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione;

con $P_t = n \times 0{,}01$ si vuole significare l'aumento dell'un per cento annuo spettante per il numero (n) degli anni intercorrenti tra l'anno precedente quello di decorrenza della pensione e l'anno solare preso in considerazione.

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che, a parte la macchinosità del calcolo che richiede soltanto un reiterato esercizio pratico ovvero l'impostazione di un congruo programma informatico, la determinazione della retribuzione media pensionabile (per la quale va moltiplicato il differenziale di aliquota ai fini della liquidazione della quota di pensione maturata a decorrere dal 1° gennaio 1993) non presenta alcuna difficoltà giuridica concettualmente rilevante. La retribuzione media pensionabile si ottiene, infatti seguendo la seguente procedura:

1) si sommano le retribuzioni pensionabili, al netto dell'indennità integrativa speciale e comprensive dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive, effettivamente spettanti durante l'anno solare preso in considerazione;

2) per ottenere l'equivalente in ragione annua (soprattutto nei casi di coloro che non siano stati retribuiti per l'intero anno solare di riferimento, si pensi ad es. a tutte le cessazioni in corso d'anno ovvero all'ipotesi dell'aspettativa per motivi di famiglia che non è utile a pensione) basterà dividere l'importo di cui al n. 1) per il numero dei giorni effettivamente retribuiti e moltiplicare il risultato per 360 (si rammenta al riguardo il criterio commerciale secondo cui l'anno ed il mese si considerano composti rispettivamente di 360 giorni e di 30 giorni);

3) la retribuzione annua pensionabile relativa all'anno solare di riferimento va poi rivalutata, ai sensi del comma 4 dell'art. 7, moltiplicando l'importo della stessa per il coefficiente finale di rivalutazione (C_t), calcolato secondo la formula sopra riportata.

4) per ogni anno solare del periodo di riferimento, le retribuzioni annue pensionabili rivalutate devono essere moltiplicate per il numero dei mesi di effettivo godimento;

5) bisogna sommare gli importi ottenuti al n. 4) e poi dividere il risultato per il numero dei mesi complessivi che costituiscono il periodo di riferimento (cioè il numero dei mesi intercorrenti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione per anzianità contributive inferiori ai 15 anni alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, per anzianità pari o superiori a 15 anni, la metà dei mesi predetti — con il limite massimo di 120 mesi immediatamente antecedenti alla cessazione).

Appare utile riprendere l'esempio riportato in precedenza, per una migliore comprensione della problematica illustrata nel presente paragrafo. A tal fine ipotizziamo i seguenti ulteriori elementi, oltre quelli già indicati:

retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1995 = L. 50.000.000;

retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1996 = L. 63.636.363;

retribuzione annua pensionabile a decorrere dal 1° gennaio 1997 = L. 100.000.000;

coefficienti di rivalutazione (R_t) delle retribuzioni pensionabili validi per l'anno 1998:

1995 = 1,1765 - 1996 = 1,0892 - 1997 = 1,0000 - 1998 = 1,0000.

È utile rammentare altresì che la pensione decorre dal 1° gennaio 1998 con un'anzianità contributiva complessiva di 30 anni e che il servizio utile alla data del 31 dicembre 1992 pari ad anni 25.

Sulla base dei dati sopra riportati occorre preliminarmente determinare, per ciascun anno solare il coefficiente finale di rivalutazione (C_t) che, secondo la formula indicata dal Ministero del lavoro, è uguale a $R_t \times (1 + P_t)$ dove $P_t = n \times 0{,}01$. Pertanto per ciascun anno solare si avrà:

$C_{95} = 1{,}1765 \times (1 + 0{,}02) = 1{,}1765 \times 1{,}02 = 1{,}2000;$

$C_{96} = 1{,}0892 \times (1 + 0{,}01) = 1{,}0892 \times 1{,}01 = 1{,}1000;$

$C_{97} = 1{,}0000 \times (1 + 0) = 1{,}0000 \times 1 = 1{,}0000.$

Per calcolare le retribuzioni pensionabili rivalutate relative al periodo 1° luglio 1995/31 dicembre 1997 basterà semplicemente moltiplicare per ciascun anno solare la retribuzione annua pensionabile per il corrispondente coefficiente finale di rivalutazione:

per *l'anno 1995*
= 50.000.000 × 1,2000 = 60.000.000;

per *l'anno 1996*
= 63.636.363 × 1,1000 = 70.000.000;

per *l'anno 1997*
= 100.000.000 × 1.0000 = 100.000.000.

Ottenute così le retribuzioni annue pensionabili, debitamente rivalutate, si può poi procedere al calcolo della retribuzione media pensionabile (RMP), nel seguente modo:

$$RMP = \frac{60.000.000 \times 6 + 70.000.000 \times 12 + 100.000.000 \times 12}{30} =$$

$$= \frac{360.000.000 + 840.000.000 + 1.200.000.000}{30} =$$

$$= \frac{2.400.000.000}{30} = 80.000.000.$$

In conclusione, nella fattispecie ipotizzata, il *trattamento di quiescenza*, spettante a decorrere dal *1° gennaio 1998*, sarà pari a:

$$100.000.000 \times 0{,}55000 + 80.000.000 \times (0{,}67500 - 0{,}55000) =$$
$$= 55.000.000 + 80.000.000 \times 0{,}12500 = 55.000.000 +$$
$$+ 10.000.000 = 65.000.000$$

Per quanto sopra esposto, e salvo i casi in cui la normativa precedente prescriva l'applicazione della media ponderata delle differenti retribuzioni pensionabili percepite nell'ultimo quinquennio (art. 29 del decreto legislativo n. 38/81 convertito nella legge n. 153/81 o art. 8 del decreto legislativo n. 267/72), si può senza dubbio affermare che solo coloro che avessero maturato 40 anni utili a pensione alla data del 31 dicembre 1992, avendo ormai raggiunto l'aliquota massima possibile, avrebbero la garanzia che il loro trattamento di quiescenza sarebbe pari al cento per cento della ultima retribuzione pensionabile spettante alla data di cessazione.

E' da osservare inoltre, che anche nei casi in cui non si riscontrino, nel periodo dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, variazioni retributive né rivalutazioni ISTAT da operare, la pensione potrebbe essere liquidata applicando l'aliquota, corrispondente al complessivo servizio utile, direttamente all'ultima retribuzione.

In tal caso, infatti, la retribuzione media pensionabile (RMP) risulterebbe coincidente con quella percepita alla data di cessazione, rendendo così inutile il calcolo delle due quote di pensione di cui all'art. 13, in quanto la loro somma sarebbe comunque uguale al trattamento di quiescenza calcolato nel modo sopra indicato.

Si raccomanda, invece, particolare cautela agli enti datori di lavoro nell'ordinare nel 1993, alle competenti direzioni provinciali del Tesoro, l'erogazione di trattamenti provvisori di pensione, liquidati sulla base di retribuzioni pensionabili superiori ad annue L. 101.602.500, al netto dell'indennità integrativa speciale; al riguardo si rinvia alle apposite spiegazioni ed alle necessarie istruzioni che qui di seguito verranno dettagliatamente fornite.

2.2. *Percentuale di riduzione delle aliquote di rendimento - art. 12.*

Il comma 1 dell'art. 12 del provvedimento legislativo in esame ha prescritto, per le pensioni dell'A.G.O., aventi decorrenza dal 1° gennaio 1993, l'abbattimento progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di retribuzione eccedenti il «tetto pensionabile» (per il 1993 tale limite è pari ad annue L. 53.475.000):

per la quota di retribuzione pensionabile eccedente il predetto limite (53.475.000) e fino al 33 per cento del limite stesso (71.121.750), l'aliquota di rendimento dell'A.G.O. (pari al 2 per cento per ogni anno di servizio utile) viene ridotta all'1,60 per cento;

per le quote dal 33 per cento (71.121.751) al 66 per cento (88.768.500) l'aliquota si riduce a 1,35;

per le quote dal 66 per cento (88.768.501) al 90 per cento (101.602.500) ogni anno di servizio rende in pensione l'1,10 per cento;

le fasce di retribuzione pensionabile eccedenti il 90 per cento (*per il 1993*, pertanto, quelle oltre le annue L. 101.602.500) consentono di liquidare al pensionato una quota di pensione pari soltanto allo 0,90 per cento di tale retribuzione per ogni anno di anzianità contributiva. Pertanto, come opportunamente ha posto in evidenza il Ministro del lavoro, mediante l'allegato n. 3 alla menzionata circolare n. 46/93, a ciascuno degli scaglioni di retribuzione sopra descritti corrispondono, rispettivamente, le seguenti percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento: 20 per cento (sino al 33%), 32,5 per cento (dal 33% al 66%), 45 per cento (dal 66% al 90%) e *55 per cento* (oltre il 90% = L. 101.602.500).

Il comma 3 ha esteso progressivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1993, alle forme di previdenza esclusive dell'A.G.O. che non prevedano limiti massimi di retribuzione pensionabile (tali sono considerate le Casse pensioni amministrate) il criterio della riduzione percentuale delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia di retribuzione più elevata tra quelle previste alla tabella del comma 1, «con cadenza quinquennale .... e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di riduzione predette».

Pertanto, per il primo quinquennio (1993-1997), risultando la percentuale di riduzione dell'aliquota di rendimento della quota di retribuzione eccedente del 90 per cento il «tetto pensionabile» pari al 55 per cento, basterà operare una riduzione del 27,5 per cento delle aliquote della tabella *A* da applicare per il calcolo della seconda quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi; ciò equivale ad affermare che le predette aliquote devono essere ridotte al 72,5 per cento del loro valore ovvero moltiplicare le stesse aliquote per il coefficiente 0,725. L'altra metà della riduzione percentuale in questione verrà applicata dal 1° gennaio 1998.

Giova ripetere, peraltro, che il «tetto pensionabile» dell'A.G.O. è pari a L. 53.475.000 e che, pertanto, la quota di retribuzione eccedente del 90 per cento il predetto limite ammonta a L. 101.602.500 per il 1993. Resta inteso, infine, che i predetti limiti devono essere considerati senza includervi l'indennità integrativa speciale. Appare ora indispensabile illustrare concretamente tale problematica con un esempio pratico di applicazione. Ipotizziamo, pertanto, il caso di un iscritto collocato a riposo d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1994 con una retribuzione annua pensionabile (senza l'I.I.S.), dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993, pari a L. 120.000.000;

la retribuzione pensionabile, dal 1° gennaio 1993 al 30 settembre 1993, ammontava a L. 100.000.000;

il servizio utile al 31 dicembre 1992 era di anni 30 e mesi 7, mentre al 31 dicembre 1993 l'anzianità contributiva totale risulta pari ad anni 31 e mesi 7;

le corrispondenti aliquote sono uguali rispettivamente a 0,69121 e a 0,71980.

Per calcolare la retribuzione media pensionabile (RMP) bisogna prendere a riferimento il periodo 1° luglio 1993/31 dicembre 1993 in quanto il lavoratore in questione può far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni e, non essendoci rivalutazioni ISTAT da operare, tale media sarà:

$$\text{RMP} = \frac{100.000.000 \times 3 + 120.000.000 \times 3}{6} = 110.000.000;$$

la quota *a)* di pensione (P_a) è:

$$P_a = 0,69121 \times 120.000.000 = 82.945.200;$$

la quota *b)*, relativa alle anzianità contributive maturate dopo il 1° gennaio 1993, deve essere calcolata limitatamente alla fascia della retribuzione media pensionabile (RMP) non eccedente le L. 101.602.500:

$$P_b = (0,71980 - 0,69121) \times 101.602.500 = 0,02859 \times 101.602.500 = 2.904.815;$$

l'altra fascia della RMP fino a L. 110.000.000 formerà oggetto di una terza quota di pensione (Pc), calcolata con l'abbattimento delle aliquote di rendimento, applicando alle stesse il coefficiente di riduzione 0,725:

$$P_c = 0,725 \times (0,71980 - 0,69121) \times (110.000.000 - 101.602.500) = 0,725 \times 0,02859 \times 8.397.500 = 174.061.$$

Pertanto la pensione totale diretta (Pd) sarà costituita dalla somma delle predette 3 quote:

$$P_d = P_a + P_b + P_c = 82.945.200 + 2.904.815 + 174.061 = 86.024.076 = \text{arr. } 86.024.100.$$

2.3 *Trattenimento in servizio oltre i limiti di età.*

Il decreto legislativo in esame reca alcune disposizioni che consentono agli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza di permanere in servizio oltre i tassativi limiti di età, previsti dai singoli ordinamenti degli enti datori di lavoro, per il collocamento a riposo d'ufficio.

Corre l'obbligo di esaminare e chiarire preliminarmente la portata dell'art. 16, intitolato «prosecuzione del rapporto di lavoro», che testualmente recita:

«1. E' in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

La citata legge delega n. 421/92 è entrata in vigore dal 15 novembre 1992 e, pertanto, a decorrere da tale data è consentito agli interessati di esercitare la predetta facoltà per il mantenimento in servizio oltre i limiti di età.

E' bene chiarire che la norma in questione, non prevedendo alcun onere o condizione per il suo esercizio, conferisce in tal modo un diritto meramente potestativo cui l'ente datore di lavoro nulla può opporre; anzi l'ente medesimo è tenuto ad adottare l'apposito atto deliberativo dal quale deve risultare l'esatta data di decorrenza del trattenimento in servizio.

Notevoli perplessità sono sorte in merito all'individuazione delle amministrazioni pubbliche il cui personale è beneficiario della predetta facoltà di permanere in servizio. Al riguardo si fa presente che la Ragioneria Generale dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno definitivamente chiarito che destinatari della menzionata norma sono i dipendenti di *tutti* gli enti pubblici non economici, considerata la chiara «formulazione letterale della disposizione, che non pone distinzione alcuna nell'ambito della categoria di tali enti nonché alle indubitabili disparità di trattamento che deriverebbero da interpretazioni limitative dell'ambito soggettivo di efficacia della disposizione medesima».

In definitiva le amministrazioni pubbliche interessate sono quelle individuate ed elencate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sul pubblico impiego. amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, regioni, province, comuni, comunità montane, e i loro consorzi ed associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, *tutti* gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Altra disposizione del decreto legislativo n. 503/92 che consente il trattenimento in servizio è quella del comma 2 dell'art. 1 del decreto stesso con la quale il limite di età di 62 anni, già previsto dall'art. 6 della legge n. 407/90, è stato elevato fino al compimento del 65° anno. In tal caso, però, per poter continuare a prestare la loro opera oltre gli eventuali più bassi limiti di età e fino al compimento del 65° anno, gli interessati non debbono aver ottenuto o richiesto la liquidazione di una pensione di vecchiaia a carico dell'I.N.P.S. o di altre gestioni sostitutive, esonerative o esclusive dell'A.G.O

Per quanto concerne, infine, il comma 3 del citato art. 1 che prescrive particolari incrementi delle aliquote di commisurazione della pensione per incentivare la facoltà di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 903/77 e dell'art. 6 del decreto-legge n. 791/81, convertito, con modificazioni, dalla legge n 54/82, si deve rilevare che il comma 4 dell'art 5 del decreto legislativo n. 503 stabilisce che detta facoltà, ove esercitabile, non influisce sulla retribuzione pensionabile e sul limite massimo del coefficiente di rendimento complessivo stabiliti dalle vigenti normative. Conseguentemente rimangono inalterate le aliquote di pensionabilità in vigore alla data del 31 dicembre 1992.

E' da considerare peraltro che le aliquote di rendimento dell'A G.O. sono sempre uguali per ogni anno di servizio (2 per cento annuo), mentre le aliquote della tabella *A* allegata alla legge n. 965/65, essendo più che proporzionali rispetto all'aumento della anzianità di servizio, contengono già in se stesse la naturale incentivazione, per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, a permanere in servizio il più a lungo possibile. Anche il richiamo esplicito alla legge n. 153 del 1969, contenuto nel citato comma 3 dell'art. 1, induce a ritenere che tale precetto sia rivolto essenzialmente a coloro che sono riguardati dal regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Decisivo appare infine l'evidente profilo di incostituzionalità laddove l'interprete ritenesse applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni amministrate gli incrementi delle aliquote pensionabili. A differenza, infatti, dell'INPS non esiste per gli iscritti alle predette casse un'unica età pensionabile: ogni amministrazione comunale per esempio è dotata di un proprio regolamento organico che prevede l'età massima per il collocamento a riposo d'ufficio. Ed allora è facile ipotizzare che due dipendenti, di due diversi comuni che prevedano differenti limiti di età per il collocamento a riposo, pur trovandosi in una *identica* posizione giuridica, economica e previdenziale, dall'inizio del rapporto di lavoro alla fine della carriera lavorativa, si vedrebbero liquidati due diversi trattamenti di quiescenza soltanto perché il regolamento di un'amministrazione consentiva di esercitare la facoltà di opzione per il trattenimento in servizio, mentre l'altro regolamento, prevedendo più elevati limiti massimi di età (per es. 65 anni), non permetteva l'esercizio della predetta facoltà.

Per tutte le ragioni sopra esposte, non si ritiene che siano applicabili, agli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, le disposizioni di cui al più volte menzionato comma 3 dell'art. 1, recanti incrementi percentuali alle aliquote di pensionabilità, per incentivare la permanenza in servizio.

3. Disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro art 10

L'art. 10 introduce dal 1° gennaio 1994 una nuova normativa sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente od autonomo. I nuovi criteri di cumulo, come precisato nel comma 8, non si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1993 risultino già pensionati ovvero a quelli che conseguono il trattamento di quiescenza nel corso del 1994, purché ne abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993. Con l'occasione, è bene collegare tali norme con quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438.

In particolare, la disposizione recata dal comma 2-*quinquies* del citato art. 1, limitatamente all'anno 1994, consente ai dipendenti, già in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione anticipata di anzianità, l'accesso alla pensione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1994, sottraendosi così al contingentamento fissato al 1° settembre di ogni anno.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti al riguardo, si precisa che in base a tale norma gli interessati possono conseguire il trattamento di pensione nel corso dell'intero anno 1994.

Ritornando alle nuove norme sul cumulo è utile ribadire che esse, pur avendo effetto dal 1° gennaio 1994, non si applicano ai pensionati con decorrenza nel corso del 1994 ma che abbiano maturato il diritto nell'anno 1993.

I nuovi criteri si pongono in maniera diversa rispetto alle diverse qualificazioni della pensione

Per quanto concerne le pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, dal 1° gennaio 1994 è ammesso il cumulo della pensione (considerata comprensiva dell'indennità integrativa speciale) con i redditi da lavoro dipendente o autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 50 per cento dell'importo residuo della pensione. I trattamenti pensionistici di vecchiaia sono però totalmente cumulabili con i redditi derivanti da iniziative, promosse da istituzioni pubbliche o private, per il reinserimento degli anziani in attività socialmente utili.

Le pensioni anticipate di anzianità, invece, sono totalmente incumulabili con redditi di lavoro dipendente, mentre con i redditi di lavoro autonomo dette pensioni di anzianità sono cumulabili nella stessa misura delle pensioni di vecchiaia (trattamento minimo INPS più il 50 per cento dell'importo residuo della pensione). E' da sottolineare, peraltro, che allorquando il titolare della pensione anticipata di anzianità compie l'età per il pensionamento di vecchiaia si applicano nei suoi confronti gli stessi criteri di cumulabilità parziale previsti per quest'ultima pensione.

Per le altre norme di dettaglio si rinvia, infine, alla pedissequa lettura dell'intero art 10 che non presenta particolari difficoltà.

4. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI - ART 11.

In linea con le finalità del legislatore di contenere il disavanzo del settore pubblico allargato, con particolare riguardo alla spesa previdenziale, l'art. 2 del menzionato decreto-legge n. 384/92, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438/92 ha sospeso fino al 31 dicembre 1993 l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, determinando altresì la misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993.

Infatti, in base al comma 1 del richiamato art. 2, sulle pensioni in pagamento non è stato corrisposto l'aumento, dal 1° novembre 1992, per la perequazione automatica prevista dall'art 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con riferimento agli indici della scala mobile dei lavoratori dell'industria; inoltre non è stato neppure applicato l'altro aumento perequativo dal 1° gennaio 1993, derivante dall'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, ai sensi della legge n. 177 del 1976. Il rigore della predetta disposizione è stato, però, in parte contemperato dal successivo comma 1-*bis* che, per l'anno 1993, ha mantenuto soltanto gli incrementi collegati al costo della vita di cui al menzionato art. 21 della legge n. 730 del 1983. Tuttavia, detti aumenti infrannuali sono stati fatti slittare di un mese, essendone stata fissata la decorrenza dal 1° giugno e dal 1° dicembre del 1993, e sono stati peraltro predeterminati sulla base del tasso d'inflazione programmata e non su quello reale che, effettivamente, risulterà alla fine del 1993.

Le predette percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1993 sono determinate in misura pari a + 1,8 dal 1° giugno e + 1,7 dal 1° dicembre (cfr. decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993).

Con l'art. 11 della riforma pensionistica in esame si è provveduto a decorrere dal 1994 ad abolire definitivamente l'indicizzazione automatica ai salari, rimanendo le pensioni agganciate al solo costo della vita; resta l'indicizzazione ai prezzi, ma non più all'aumento delle retribuzioni.

Il commma 1 del prefato art. 11 dispone peraltro che il «*solo adeguamento al costo della vita*» avrà «*cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno*». Al riguardo, è da notare che alcuni economisti hanno affermato che l'effetto risparmio di tale misura potrebbe rilevarsi più forte dello stesso aumento dell'età pensionabile. Tuttavia, il legislatore, con il successivo secondo comma, ha anche previsto la possibilità di concedere, con legge finanziaria, ulteriori aumenti laddove l'andamento dell'economia lo consenta

5. ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI GIORNALISTI - ART 17 COMMA 3

Nel fare riserva di fornire in seguito le altre apposite istruzioni che si rendessero necessarie per chiarire le eventuali ulteriori problematiche che potranno emergere, considerato l'interesse manifestato da alcuni enti, si ritiene opportuno, per ultimo, illustrare brevemente la disposizione recata dal comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 503/92. A tal fine è necessario premettere che l'art. 4, comma 2, della legge n. 274/91 ha esteso, a decorrere dal 1° ottobre 1991, l'obbligo di iscrizione alle pensioni alle casse pensioni a tutti i dipendenti degli enti iscritti alle casse medesime, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale e straordinario o per attività non istituzionali, ancorché l'assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o con contratto di diritto privato. Con la circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. è stato ribadito che, in base al chiaro tenore letterale della norma in esame, «qualunque sia la natura del rapporto di lavoro, anche se non di pubblico impiego e prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato, purché sia reso con vincolo di subordinazione alle dipendenze dell'ente iscritto alle casse pensioni, sussiste senza ulteriore possibilità di dubbio, l'obbligo di iscrizione alle casse stesse; rimangono pur sempre esclusi i rapporti di lavoro autonomo, gli incarichi professionali o di consulenza (*locatio operis*), non riconducibili a lavoro dipendente (*locatio operarum*), per i quali, peraltro, non v'è obbligo di iscrizione, a carico dell'ente, presso alcun fondo pensioni». E' appena il caso di precisare che l'obbligo d'iscrizione alle casse pensioni, disposto dal citato art. 4, comma 2, va affermato anche in presenza di eventuali contrarie disposizioni che in precedenza abbiano sancito, per particolari categorie di personale, l'iscrizione a diversi regimi previdenziali.

Infatti, le possibili antinomie tra norme vanno risolte alla stregua dei criteri positivamente stabiliti, ed esattamente:

criterio cronologico (lex posterior derogat priori): l'art. 15 disp. prel. cod. civ. recita testualmente: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore»;

criterio della specialità la legge 274/91 presenta anch'essa carattere di specialità e, quindi, può legittimamente regolare situazioni giuridiche già assoggettate all'efficacia di precedenti leggi pure speciali. Insomma, in forza dei due predetti criteri, l'art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 274, prevale su qualsiasi norma con esso confliggente. Pertanto, anche per i *giornalisti dipendenti* da enti iscritti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, sussiste l'obbligo di iscrizione alla C.P.D E.L. stessa, rientrando essi nella previsione normativa del menzionato art. 4, nonostante il contrario disposto della legge n. 1564/51 che sanciva per il personale *de quo* l'obbligo di iscrizione alla I.N.P.G.I.

Tutto ciò premesso, molti enti hanno chiesto di conoscere se l'iscrizione alla C.P.D E.L. di cui sopra possa essere mantenuta anche dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 503/92 che all'art. 17, comma 3, così dispone «I dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e i dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico, sono obbligatoriamenteiscritti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola"».

Tale l'esplicito dettato legislativo, va sottolineato, innanzitutto, che, ai fini dell'applicabilità della surriportata disposizione, devono *congiuntamente* sussistere le seguenti condizioni:

1) possesso della qualifica di giornalista professionista o praticante giornalista (e non anche di giornalista pubblicista, stante la mancata previsione in tal senso della norma in esame);

2) iscrizione nell'apposito albo o registro di categoria, rispettivamente,per i giornalisti professionisti e per i praticanti giornalisti;

3) regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro con contratto nazionale giornalistico.

Pertanto, si ritiene opportuno ribadire, che soltanto l'eventuale contemporanea presenza di tutti i requisiti suillustrati, comporterebbe l'iscrizione all'I.N.P.G.I.; viceversa, la carenza di anche uno solo dei predetti requisiti avrebbe come logica conseguenza il mantenimento, nei confronti degli interessati, del regime previdenziale C.P.D.E.L. già in godimento ovvero il sorgere dell'obbligo di iscrizione alla cassa medesima, a decorrere dalla data di assunzione, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

Le amministrazioni con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza sono pregate di portare a conoscenza dei loro dipendenti la presente circolare.

Il direttore generale
ex Direzione generale degli II.PP.
FERRARIS

Il direttore generale dell'I N P D A P.
CERULLI

93A4323

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

5651384 Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L.	**345 000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

annuale	L	**63.000**
- semestrale	L	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L.	**193 000**
- semestrale	L	**105 000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	**1 400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L	**7 350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1 500**
per ogni 96 pagine successive	L	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L	**4 000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 2.800